

Riservatezza - trattamento dati personali mediante videosorveglianza - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 7289 del 19/03/2024 (Rv. 670644-02)

Disciplina derogatoria ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 196/2003 *ratione temporis* applicabile - Ambito.

In tema di trattamento dei dati personali, la disciplina derogatoria di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n.196 del 2003, *ratione temporis* applicabile, può essere invocata solo nel caso in cui il trattamento sia eseguito da persona fisica per fini personali e senza diffusione o comunicazione, entro un ambito operativo circoscritto, in via esemplificativa, mediante strumenti di videosorveglianza idonei a identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati o sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati o all'interno di condomini, il cui angolo visuale di ripresa sia comunque limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza di colui che effettuata il trattamento, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni ad altri soggetti.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 7289 del 19/03/2024 (Rv. 670644-02)